



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911
Fax 06-8553237

COMUNICATO STAMPA

Roma, 19 aprile 2011

Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

per la violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all'articolo 85, lettera C), punto V delle N.O.I.F.

- il Sig. **BUCCI Manolo**, Presidente e legale rappresentante della U.S. Pergocrema 1932 S.r.l.,
- il Sig. **TALONE Fabrizio**, Amministratore Delegato e legale rappresentante pro-tempore della U.S. Pergocrema 1932 S.r.l.,

per aver provveduto al versamento delle ritenute Irpef relative alla mensilità di ottobre 2010 e dei contributi Enpals relativi alle mensilità di ottobre e novembre 2010, utilizzando un conto corrente diverso da quello indicato in sede di ammissione al campionato di competenza.

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la **U.S. Pergocrema 1932 S.r.l.**;

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte ai propri legali rappresentanti.

Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

per la violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all'articolo 85, lettera C), punto IV delle N.O.I.F.

- il Sig. **VELTRONI Giorgio**, Presidente del C.d.A. e legale rappresentante della U.S. Alessandria Calcio 1912 S.r.l.,

per aver provveduto al pagamento degli emolumenti dovuti ad un proprio tesserato per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010, utilizzando un assegno bancario addebitato sul conto corrente dedicato, in luogo del previsto bonifico bancario, ed un assegno bancario addebitato su un conto corrente diverso da quello indicato in sede di ammissione al campionato di competenza.

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la **U.S. ALESSANDRIA CALCIO 1912 S.r.l.**;

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante.

Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

per la violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all'articolo 85, lettera C), punto IV delle N.O.I.F.

- il Sig. **PERNIOLA Tommaso**, Presidente del C.d.A. e legale rappresentante della F.C. Matera S.r.l.,

per aver provveduto al pagamento degli emolumenti dovuti a diversi tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010, utilizzando assegni bancari addebitati sul conto corrente dedicato e versamenti in contanti, in luogo del previsto bonifico bancario, nonché assegni bancari addebitati su un conto corrente diverso da quello indicato in sede di ammissione al campionato.

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la Società **F.C. Matera S.r.l.**;

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante.

Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

per la violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all'articolo 85, lettera C), punto IV delle N.O.I.F.

- il Sig. **BUCCI Manolo**, Presidente e legale rappresentante della U.S. Pergocrema 1932 S.r.l.,
- il Sig. **TALONE Fabrizio**, Amministratore Delegato e legale rappresentante pro-tempore della U.S. Pergocrema 1932 S.r.l.,

per aver provveduto al pagamento degli emolumenti dovuti ad un proprio tesserato per la mensilità di dicembre 2010, utilizzando un conto corrente diverso da quello indicato in sede di ammissione al campionato di competenza.

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la **U.S. Pergocrema 1932 S.r.l.**;

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante.

Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

per la violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all'articolo 85, lettera C), punto V delle N.O.I.F.

- il Sig. **CAFFO Giuseppe Giovanni**, Presidente e legale rappresentante della U.S. Vibonese Calcio S.r.l.,

per aver provveduto al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi alle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010, utilizzando un conto corrente diverso da quello indicato in sede di ammissione al campionato di competenza.

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la **U.S. Vibonese Calcio S.r.l.**;

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante.

Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

per la violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all'articolo 85, lettera C), punto V delle N.O.I.F.

- il Sig. **DE BIAGI Germano**, Presidente e legale rappresentante della San Marino Calcio S.r.l.,
- il Sig. **DE BIAGI Fabio**, Amministratore Delegato con poteri di legale rappresentanza della San Marino Calcio S.r.l.,

per aver provveduto al pagamento delle ritenute fiscali relative alla mensilità di novembre 2010, utilizzando un conto corrente diverso da quello indicato in sede di ammissione al campionato di competenza.

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la Società **San Marino Calcio S.r.l.**;

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte ai propri legali rappresentanti.

Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

per la violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all'articolo 85, lettera C), punto IV delle N.O.I.F.

- il Sig. **DEODATI Angelo**, Presidente e legale rappresentante della Ternana Calcio S.p.a.,
- la Sig.ra **BOSCHETTI Alessandra**, Procuratore Speciale e legale rappresentante pro-tempore della Ternana Calcio S.p.a.,

per aver provveduto al pagamento degli emolumenti dovuti ad un tesserato per le mensilità di novembre e dicembre 2010, utilizzando assegni bancari addebitati sul conto corrente dedicato, in luogo del previsto bonifico bancario.

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la **Ternana Calcio S.p.a.**;

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte ai propri legali rappresentanti.

Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

per la violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all'articolo 85, lettera C), punto IV delle N.O.I.F.

- il Sig. **Faiella Alfonso**, Amministratore Unico e legale rappresentante della A.S.G. Nocerina S.r.l.,

per aver provveduto al pagamento degli emolumenti dovuti ad un tesserato per le mensilità di ottobre e novembre 2010, utilizzando assegni circolari addebitati sul conto corrente dedicato, in luogo del previsto bonifico bancario.

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la Società **A.S.G. Nocerina S.r.l.**;

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante.

Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

per la violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all'articolo 85, lettera C), punto IV delle N.O.I.F.

- il Sig. **Volpi Gabriele**, Presidente e legale rappresentante dello Spezia Calcio S.r.l.,
- il Sig. **IACOPETTI Aldo**, Amministratore Delegato e legale rappresentante pro-tempore dello Spezia Calcio S.r.l.,

per aver provveduto al pagamento degli emolumenti dovuti ad un tesserato per la mensilità di dicembre 2010, utilizzando assegno bancario addebitato sul conto corrente dedicato, in luogo del previsto bonifico bancario.

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la Società **Spezia Calcio S.r.l.**;

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte ai propri legali rappresentanti.

Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

per la violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all'articolo 85, lettera C), punto IV delle N.O.I.F.

- il Sig. **TOCCAFONDI Andrea**, Presidente del C.d.A. e legale rappresentante della A.C. Prato S.p.a.,
- la sig.ra **TOCCAFONDI Simona**, Consigliere Delegato con poteri di rappresentanza legale della Società A.C. Prato S.p.a.,

per aver provveduto al pagamento degli emolumenti dovuti ad un tesserato per le mensilità di ottobre e novembre 2010, utilizzando assegni circolari addebitati sul conto corrente dedicato, in luogo del previsto bonifico bancario.

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la Società **A.C. Prato S.p.a.**;

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte ai propri legali rappresentanti.

Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

per la violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all'articolo 85, lettera C), punto IV delle N.O.I.F.

- La sig.ra **MAIO Valentina**, Presidente e legale rappresentante della S.S. Virtus Lanciano 1924 S.r.l.,

per aver provveduto al pagamento degli emolumenti dovuti ad un tesserato per la mensilità di novembre 2010, utilizzando assegno bancario addebitato sul conto corrente dedicato, in luogo del previsto bonifico bancario.

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la Società **S.S. Virtus Lanciano 1924 S.r.l.;**

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante.

Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

per la violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all'articolo 85, lettera C), punto IV delle N.O.I.F.

- il Sig. **Nardecchia Franco**, Amministratore Unico e legale rappresentante della U.S. Foggia S.p.a.,

per aver provveduto al pagamento degli emolumenti dovuti a diversi tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010, utilizzando assegni bancari addebitati sul conto corrente dedicato e versamenti in contanti, in luogo del previsto bonifico bancario.

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la Società **Unione Sportiva Foggia S.p.a.**;

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante.

Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

per la violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all'articolo 85, lettera C), punto IV delle N.O.I.F.

- il Sig. **Bouchè Fabrizio**, Amministratore Unico e legale rappresentante della F.C. Neapolis Mugnano S.r.l.,

per aver provveduto al pagamento degli emolumenti dovuti a diversi tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010, utilizzando assegni circolari addebitati sul conto corrente dedicato, in luogo del previsto bonifico bancario.

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la Società **F.C. Neapolis Mugnano S.r.l.;**

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante.

Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

per la violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all'articolo 85, lettera C), punto IV delle N.O.I.F.

- il Sig. **Zanchi Pierlorenzo**, Presidente e legale rappresentante della A.C. Pavia S.r.l.,
- il Sig. **Zanchi Alessandro**, Amministratore Delegato con poteri di legale rappresentanza della A.C. Pavia S.r.l.,

per aver provveduto al pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010, utilizzando bonifici bancari addebitati sul conto corrente diverso da quello indicato in sede di ammissione al campionato di competenza .

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la Società **A.C. Pavia S.r.l.**;

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte ai propri legali rappresentanti.

Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

per la violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all'articolo 85, lettera C), punto IV delle N.O.I.F.

- il Sig. **CAPONE Ferruccio**, Amministratore Unico e legale rappresentante della Pol. Nuovo Campobasso Calcio S.r.l.,

per aver provveduto al pagamento degli emolumenti dovuti a diversi tesserati per la mensilità di novembre 2010, utilizzando assegni circolari addebitati sul conto corrente dedicato e versamenti in contanti, in luogo del previsto bonifico bancario.

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la Società **Pol. Nuovo Campobasso Calcio S.r.l.;**

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante.

Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

per la violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all'articolo 85, lettera C), punto IV delle N.O.I.F.

- il Sig. **PASINI Giuseppe**, Presidente e legale rappresentante della Feralpisalò S.r.l.,
- il Sig. **LEALI Marco**, Direttore Generale con poteri di legale rappresentanza della Feralpisalò S.r.l.,

per aver provveduto al pagamento degli emolumenti dovuti ad un tesserato per le mensilità di ottobre e novembre 2010, utilizzando bonifici bancari addebitati sul conto corrente diverso da quello indicato in sede di ammissione al campionato di competenza .

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la Società **Feralpisalò S.r.l.;**

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte ai propri legali rappresentanti.